RIORDINAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI MARITTIMI

Art. 28

Trasferimento della posizione assicurativa dalla Gestione speciale alla Gestione marittimi della soppressa Cassa

La facolta' di cui all'articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall'articolo 26 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, puo' essere esercitata entro il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27.

Versione in vigore dal 1 settembre 1984, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi
Estremi	Legge 26 luglio 1984, n. 413
Titolo	III — La posizione assicurativa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-pensionistico-dei-lavoratori-marittimi/art-28-trasferimento-della-posizione-assicurativa-dalla-gestione-speciale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it